



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 9 del 27/09/2019

OGGETTO: Individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato

L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di settembre alle ore 16.30 in seconda convocazione, nei locali dell'ATI AG9, in piazza Trinacria in Aragona, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 3059 del 16/09/2019, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.8 comma 6 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rappres.n
Agrigento	Nicolò Hamel	Delegato	6
Aragona	Maria Sardo	Assessore	1
Burgio	Francesco Matinella	Sindaco	1
Caltabellotta	Michele Pipia	Assessore	1
Cammarata	Vincenzo Giambrone	Sindaco	1
Canicattì	Ettore Di Ventura	Sindaco	4
Castrofilippo	Antonio F. Badalamenti	Sindaco	1
Cianciana	Francesco Martorana	Sindaco	1

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rappres.n
Alessandria della Rocca	Giovanna Bubello	Sindaco	1
Bivona	Milko Cinà	Sindaco	1
Calamonaci	Calogero Perricone	Vice Sindaco	1
Camastra	Filippo Morello	Delegato	1
Campobello di Licata	Giovanni G. Picone	Sindaco	2
Casteltermini		ASSENTE	
Cattolica Eraclea	Santo Borsellino	Sindaco	1
Comitini	Antonino Contino	Sindaco	1

Favara	Anna Alba	Sindaco	4
Joppolo Giancaxio	Angelo G. Portella	Sindaco	1
Licata	Salvatore Licata	Delegato	4
Menfi	Marilena Mauceri	Sindaco	2
Montevago	Margherita La Rocca	Sindaco	1
Palma di Montechiaro	Stefano Castellino	Sindaco	3
Racalmuto	Vincenzo Maniglia	Sindaco	1
Ravanusa	Carmelo D'Angelo	Sindaco	2
Ribera	Carmelo Pace	Sindaco	2
San Biagio Platani		ASSENTE	
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1
Sant'Angelo Muxaro	Angelo Tirrito	Sindaco	1
Sciacca	Francesca Valenti	Sindaco	5
Villafranca Sicula	Domenico Balsamo	Sindaco	1

Grotte	Alfonso Provvidenza	Sindaco	1
Lampedusa e Linosa		ASSENTE	
Lucca Sicula	Salvatore Dazzo	Sindaco	1
Montallegro	Caterina Scalia	Sindaco	1
Naro	Pasquale Burgio	Assessore	1
Porto Empedocle	Ida Carmina	Sindaco	2
Raffadali	Silvio Cuffaro	Sindaco	2
Realmonte	Calogero Zicari	Sindaco	1
Sambuca di Sicilia	Giuseppe Cacioppo	Vice Sindaco	1
San Giovanni Gemini	Carmelo Panepinto	Sindaco	1
Santa Margherita di Belice	Francesco Valenti	Sindaco	1
Santo Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore	Sindaco	1
Siculiana	Leonardo Lauricella	Sindaco	1

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto sociale, il Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la d.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di partecipazione pari a 57 su 69, nonché 35 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto Il Sindaco del Comune di Ribera propone di anticipare il punto 8) all'OdG "individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato" e posporre il punto 7) "riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006".

Si apre il dibattito in merito, si registrano diversi interventi e dichiarazioni.

Entrano i Sindaci di Siculiana, Porto Empedocle e Raffadali

Quindi su richiesta del Sindaco di Alessandria della Rocca la seduta, con l'approvazione dei presenti, viene sospesa per 15 minuti.

Alla ripresa dei lavori risulta presente una quota di partecipazione pari a 66 su 69, nonché 40 Comuni rappresentati su 43 (hanno fatto ingresso anche i Rappresentanti dei Comuni di Aragona, e Palma di Montechiaro).

Si prosegue con la discussione al termine della quale, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, l'Assemblea per appello nominale mette ai voti la proposta del Sindaco di Ribera di anticipare il punto 8) dell'OdG "individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato"; presenti 40 rappresentanti su 43, pari a quote 66 su 69, votanti: 38 (non rispondono Aragona e Burgio), pari a 64 quote; voti a favore al prelievo del punto 8) 20 Rappresentanti (quote 38), voti contrari 18 Rappresentanti (quote 20).

Pertanto si passa ad esaminare il punto dell'O.d.g. "Individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato"

Il Presidente

Premesso che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 2 maggio 2019, ha escluso l'affidamento a un nuovo gestore privato, privilegiando la gestione pubblica del servizio;

Fatto presente che il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione n. 12 del 24/09/2019, prendendo atto della proposta predisposta dall'Ufficio n. 10 del 20/09/2019, ha identificato nella gestione in house providing, fra quelle previste dall'ordinamento europeo - la risposta più idonea alle esigenze del territorio, nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (ad eccezione per i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 comma 2 bis lett. b) D.lgs.152/2006) - previa costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Società per azioni interamente partecipata o di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL, avente i requisiti di legge;

fatta una breve sintesi sulle peculiarità fondamentali delle due forme individuate: Società per Azioni interamente partecipata e Azienda Speciale Consortile;

Fatto presente che sul sito dell'ATI AG9, sono pubblicate due bozze di Statuto uno per ogni tipologia identificata;

Apri la discussione in merito, si registrano diversi interventi, chiarimenti e dichiarazioni, come da verbale;

Concluso il confronto l'Assemblea dei Rappresentanti è chiamata ad esprimere la propria preferenza sul nuovo soggetto che andrà a gestire il S.I.I.

L'ASSEMBLEA

Dato atto che l'affidamento della gestione del sistema idrico integrato sarà *in house*;

che oggi, in questa sede, si è chiamati a decidere la tipologia del nuovo soggetto che gestirà il servizio idrico integrato;

Ritenuto quindi di dover decidere in merito alla costituzione da parte dei Comuni dell'ATI o di una Società per Azioni o di una Azienda speciale consortile;

Deciso, per facilitare le operazioni di voto, di individuare con la lettera "A" la Società per Azioni e con la lettera "B" l'Azienda Speciale Consortile;

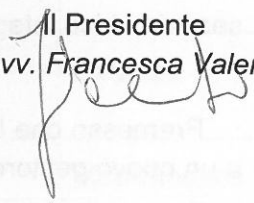
Procede per appello nominale alla votazione: Rappresentanti complessivi 43 (quote di partecipazione 69), assenti:3 (Casteltermini, Lampedusa e San Biagio Platani pari a 3 quote), presenti: 40 (quote di rappresentanza 66); astenuti 9 (quote 10: comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano di Quisquina); votanti 31 (quote 56):

- Lettera A) cioè Società per azioni interamente partecipata: voti nessuno;
- Lettera B) cioè Azienda Speciale Consortile: voti favorevoli 31 (quote 56)

DELIBERA

- Di prendere atto dei contenuti della delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 24/09/2019;
- la costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL
 - nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (ad eccezione per i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 comma 2 bis lett. b) D.lgs.152/2006)
- dare atto che lo Statuto che l'Azienda Consortile speciale andrà ad adottare deve essere uniformemente ed integralmente approvato dai singoli Consigli Comunali.

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 12 del 24/09/2019

Redatta su iniziativa:



DEL PRESIDENTE



D'UFFICIO

OGGETTO:individuazione nuova forma di gestione

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	P
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	P
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	BIVONA	P
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	CANICATTI'	A
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	P
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	P

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 2 maggio 2019, ha escluso l'affidamento a un nuovo gestore privato, privilegiando la gestione pubblica del servizio;

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 20-09-2019, relativa all'individuazione della nuova forma di gestione che - nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (ad eccezione per i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 comma 2 bis lett. b) D.lgs.152/2006) - fra quelle previste dall'ordinamento europeo individua nella gestione in house providing la risposta più idonea alle esigenze del territorio, previa costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Società per azioni interamente a partecipazione pubblica o di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL, avente i requisiti di legge, per come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci.

Ritenuto di apprezzare l'allegata proposta di deliberazione dell'ufficio, come sopra specificata

Ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti

DELIBERA

- Di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione n. 10 del 20/09/2019, predisposta dall'ufficio.
- Di prendere dell'individuazione della nuova forma di gestione che - nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (ad eccezione per i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 comma 2 bis lett. b)

D.lgs.152/2006) - fra quelle previste dall'ordinamento europeo individua nella gestione in house providing la risposta più idonea alle esigenze del territorio, previa costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Società per azioni interamente partecipata o di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL, avente i requisiti di legge, per come dibattuto dall'Assemblea dei Sindaci.

- Di trasmettere all'Assemblea dei Rappresentanti la presente deliberazione per il relativa valutazione sul nuovo soggetto che andrà a gestire il S.I.I.

Il Presidente

Prof. Avv. Francesca Valenti

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nr. 10 del 20/09/2019

Redatta su iniziativa:

☐ DEL PRESIDENTE

☐ D'UFFICIO

OGGETTO: individuazione nuova forma di gestione

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	
GUELI DOMENICO	VICEPRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	BIVONA	
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	CANICATTI'	
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	

Premesso che

In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 "Governo e uso delle risorse idriche" della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e D.P.Reg. del 7 agosto 2001 "Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche" sono stati individuati i confini di nove Autorità di Ambito Territoriali Ottimali coincidenti con il territorio di competenza delle nove province siciliane, pertanto tra i 43 comuni e la provincia regionale di Agrigento è stato costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato "Consorzio di ambito Agrigento";

la gestione del servizio idrico integrato e l'esecuzione dei lavori connessi nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento - a seguito procedura ad evidenza pubblica, con atto del Commissario ad acta n.1 del 18 gennaio 2007 avente ad oggetto "Approvazione esiti della gara per l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato ed aggiudicazione definitiva" - veniva aggiudicata a favore dell'Associazione temporanea di imprese ACOSSET più altri, tra i quali si è costituita, a tal fine, la Società per Azioni con denominazione "GIRGENTI ACQUE SpA";

in data 27/11/2007 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione, con atto notarile Rep. N. 29374, che regola i rapporti tra Consorzio di Ambito di Agrigento ed il gestore del predetto servizio Girgenti Acque SpA;

la L.R. 9 gennaio 2013, n. 2 "norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'ambito territoriale ottimale (art.1 c.4);

la L.R. 11 agosto 2015, n.19 "*disciplina in materia di risorse idriche*", sul riordino del servizio idrico integrato, ha previsto, ai sensi dell'art.3 c. 2 e 3, a cura dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità l'individuazione di nove Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, in cui si doveva costituire un'Assemblea Territoriale Idrica dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/2006;

con decreto assessoriale n.75 del 29.01.2016, di attuazione art. 3 comma 1 L.R. n. 19/15, sono stati individuati i nove Ambiti Territoriali Ottimali, ai fini della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), coincidenti con quelli già esistenti ai sensi del D.P.Reg. n.114/01;

l'ATO AG9 è costituito dai 43 Comuni appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia);

l'Assemblea Territoriale Idrica della provincia di Agrigento è stata costituita con delibera assembleare n.1 del 12/4/2016 e in pari data si è insediata;

con atto di indirizzo del 22/11/2016, l'Assessore Regionale Acqua e rifiuti ha dato indicazioni circa le modalità di passaggio delle funzioni tra ATO e ATI;

in data 27/1/2017, con delibera n. 5 del Commissario liquidatore è stato tra l'altro approvato il verbale di passaggio delle consegne tra il Consorzio di Ambito di Agrigento e l'Assemblea Territoriale idrica della provincia di Agrigento;

diverse previsioni della L.R. 19/2015 sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n.93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI;

a seguito della sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017 ha presentato atto di indirizzo relativamente agli adempimenti a carico delle Assemblee Territoriali idriche.

Fatto presente che

l'esistente gestione, affidata ad una società privata a seguito procedura ad evidenza pubblica, si è dimostrata fallimentare e negativa; contrassegnata da tutta una serie di gravissimi inadempimenti e mancanze della SpA (quotidiani disservizi, continue segnalazioni dei Comuni, proteste dei cittadini e associazioni per ritardi nell'erogazione e per la qualità dell'acqua, per lo smaltimento dei reflui, non adeguatamente trattati con conseguenti ripetuti inquinamenti per ritardi nei lavori, nelle manutenzioni delle reti e degli impianti, depuratori posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria e delle notevoli criticità nei rapporti tra concedente e concessionario, nei rapporti con gli utenti finali; sono state applicate penali per le violazioni degli artt. 21 e 22 della convenzione relativamente alle comunicazioni dei dati sul servizio (report analisi, valori anomali, superamento di valori parametrici di riferimento, inconvenienti igienico – sanitari). Il Gestore ha proposto ricorso al TAR per l'annullamento delle sanzioni. Il TAR respingendone le ragioni ha confermato l'applicazione delle penali. il Gestore ha ritardato il versamento del canone di concessione previsto dall'art.19 della Convenzione di gestione. Diverse le iniziative giudiziali anche cautelari avviate anche da altre Autorità che, a prescindere dal loro esito, denotano e confermano l'inadeguato livello qualitativo del servizio reso;

l'ATI AG9, in data 15/5/2018, ha avviato la procedura di risoluzione contrattuale con il gestore, Girgenti Acque SpA, avendo notificato una diffida ad adempiere per gravi inadempienze riscontrati nella gestione del servizio;

la Prefettura in data 16/11/2018 ha emesso interdittiva antimafia nei confronti del Gestore del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia di Agrigento, Girgenti Acque SpA;

l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa - in uno, con atto del Presidente dell'ATI del 6/12/2018 "*risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato*" - il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravata dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;

con provvedimenti prefettizi sono stati nominati due Commissari per la straordinaria e temporanea gestione della società Girgenti Acque, ai soli fini della prosecuzione della Convenzione, sottoscritta il 27/11/2007 con l'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento per la gestione del servizio idrico integrato – infatti Girgenti Acque è tenuta a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale fino al subentro del nuovo gestore;

questo Ente di governo, nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, sta vagliando una nuova forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, che - escludendo l'affidamento a un nuovo gestore privato – privilegia una gestione pubblica del servizio, così come dibattuto dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 2 maggio 2019;

Considerato che

l'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale definisce il servizio idrico integrato (SII) come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue";

ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 19/2015, le ATI devono:

- approvare e/o aggiornare il Piano di Ambito (art.149 e del D.lgs.152/06; art. 3 comma 3 lett. b della L.R. 19/2015);
- quindi scegliere la forma di gestione, fra quelle previste e consentite dall'ordinamento europeo, recepito dall'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo*"
- provvedere conseguentemente all'affidamento del servizio che, essendo venute meno le relative norme regionali dichiarate incostituzionali, deve essere effettuato nel rispetto della normativa nazionale a favore di un gestore unico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità (art. art.147, comma 2);

l'applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria europea, in materia di servizi pubblici di rilevanza economica, prevede l'affidamento nelle seguenti tre modalità organizzative e gestionali:

- affidamento mediante gara;
- partenariato pubblico - privato (società mista) con gara pubblica per la scelta del socio privato;
- in house providing, con società a totale partecipazione pubblica sulla quale l'Ente affidante eserciti un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

Considerato altresì che

Il servizio idrico integrato, per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità che esclude ogni logica di profitto.

la sentenza n. 24/2011 della Corte Costituzionale, ha chiarito in modo inequivocabile che la disciplina di riferimento è quella comunitaria. Ciò significa che, dopo l'esito referendario, dal punto di vista giuridico, i soggetti deputati all'affidamento del SII, e cioè gli ATO/EGA, hanno piena libertà di scelta in proposito. Infatti l'Unione Europea non indica in modo tassativo qual è il modello gestionale del servizio idrico, prescrivendo solo che, se si sceglie di "mettere sul mercato" la gestione dello stesso, allora occorre rispettare le regole della concorrenza, oppure, se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che occorre seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche. Dunque oltre alle tre forme "canoniche" previste prima del pronunciamento referendario (affidamento tramite gara, affidamento diretto a SpA mista con gara "a doppio oggetto", per la scelta del socio privato e per la gestione operativa, affidamento diretto a SpA a totale capitale pubblico) si affianca la possibilità della gestione affidata ad un Ente di diritto pubblico (Azienda speciale o consorzio tra Comuni).

L'azienda speciale, ente strumentale dell'ente locale, è dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale;

gli organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;

le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

l'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Ribadito che

l'affidamento tramite gara a evidenza pubblica non possa essere percorribile, considerando l'esperienza fallimentare, come sopra detto, con il gestore Girgenti Acque e come dibattuto dall'Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto che

la gestione in house providing del SII da parte di una società pubblica o da parte di un'azienda consortile, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia di "in house" è la risposta più idonea alle esigenze del territorio, perché tali modelli consentono ai Comuni dell'ATO di svolgere sia le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo del servizio sia di partecipare concretamente alla gestione dello stesso, secondo le effettive esigenze manifestate dalle comunità locali di riferimento;

in base alla giurisprudenza comunitaria, rientra nella nozione di in house providing l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo sulle quali gli enti titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi e apparati e che realizzano la parte prevalente della propria attività per gli enti controllanti;

il modello in house è l'unico in grado di consentire:

- ✓ il perseguimento degli interessi delle comunità locali anteposto alla logica del profitto;
- ✓ l'approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato e il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed all'impiego ottimale delle risorse introitate

dagli utenti attraverso la tariffa;

pertanto, la scelta dell'affidamento diretto ad una società pubblica o ad un'Azienda speciale (o ad un consorzio tra Comuni) è motivata dalla sussistenza delle seguenti ragioni:

- la convenienza economica: il fine è quello raggiungere standard qualitativi elevati nell'interesse delle comunità perseguendo unicamente l'obiettivo del conseguimento e del mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del SII

- il vantaggio in termini di efficacia ed efficienza: il soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO è l'unico responsabile del contratto di servizio e titolare delle funzioni di Gestore unico e soggetto attuatore del Piano d'Ambito;

- ✓ la compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno: la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblico e rappresentativa degli Enti Locali dell'EGA, con deroga per quelli che godono dei benefici dell'art. 147 comma 2 lett. b) del D.lgs.152/2006;

- ✓ il controllo analogo: l'EGA e gli enti titolari del capitale sociale esercitano un controllo sull'operato della società analogo a quello effettuato sui propri organi e apparati e che realizzano la parte prevalente della propria attività per gli enti controllanti, esercitando un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- ✓ il rispetto degli obblighi del servizio universale: è riconosciuto al gestore un "prezzo" a garanzia dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione. Nel caso del SII il gestore richiede all'utente il pagamento di una tariffa proposta dall'ATO e approvate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) cui sono state trasferite, con l'art. 21, commi 13 e 19, del D.L.n1 201/2011 le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla L. n. n. 481/1985.

A tal proposito si rammenta che il referendum dell'11-12 giugno 2011 era stato investito da quesito e conseguente effetto abrogativo anche il comma 1 dell'art.154 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con riferimento al profilo della remunerazione del capitale investito. Sostanzialmente il servizio idrico integrato non prevede compensazioni economiche da parte Comuni, in quanto, integralmente "coperto" dall' introito della tariffa.

Faranno eccezione al principio di unicità della gestione i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 comma 2 bis lett. b) D.lgs.152/2006, che prevede: *"Sono fatte salve: a); b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."*

La norma richiederà una preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, nonché dei benefici per la collettività;

Tale scelta è giustificata:

- 1) dall'economicità della gestione del servizio affidato direttamente a una società controllata dai Comuni;
- 2) dall'evidente riduzione delle spese;
- 3) dalla celerità della procedura, rispetto al modulo con gara;
- 4) dalle possibili sinergie derivanti dalla collaborazione con i Comuni in considerazione della

- morfologia del territorio di riferimento formato da molti Enti di piccole dimensioni;
- 5) dalle condizioni meno onerose rispetto al modulo gestionale, derivante dall'affidamento con gara.

Visti:

i requisiti che debbono sussistere per l'affidamento "in house" ad una società per azioni, quali:

- 1) capitale pubblico;
- 2) svolgimento di un'attività prevalentemente per gli enti controllanti;
- 3) controllo analogo;

quelli che invece debbono sussistere per l'affidamento "in house" ad una azienda speciale o consorzio di comuni quali:

1. operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
2. l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta.

Segnalato che:

l'attuale situazione gestionale deve essere al più presto superata con l'individuazione di un nuovo gestore a regime che, subentrando al precedente, si assuma l'onere di erogare il servizio idrico integrato con i livelli di qualità previsti da ARERA, realizzando gli investimenti strutturali necessari;

il perdurare, oltre tempi ragionevoli, nell'attuale configurazione potrebbe esporre l'ATI, ed i Comuni ad essa partecipanti, a spiacevoli conseguenze, connesse a sanzioni comminabili dal Regolatore nazionale.

è, quindi, necessario, che l'Assemblea disponga al più presto in merito ad un nuovo affidamento a regime;

a prescindere dalla forma di affidamento della gestione che verrà scelta dall'Assemblea (con gara europea a società privata, con gara a doppio effetto a società mista pubblica e privata, con affidamento diretto senza gara a società interamente pubblica "in house" o a un'azienda speciale consortile), è comunque indispensabile che gli uffici provvedano alla determinazione del valore residuo di fine concessione, la cui disponibilità è condizione necessaria per procedere con l'affidamento a regime;

la determinazione del valore residuo di fine concessione e calcolo complesso, che non può prescindere dalla valutazione approfondita del volume di investimenti che il gestore ha realizzato, dell'attuale stato di consistenza delle infrastrutture esistenti, delle penalità contrattuali applicate o ancora da applicare al gestore;

gli uffici dell'ATI non sono dotati, al momento, di idonee professionalità per consentire tali valutazioni in tempi certi;

pertanto, si ritiene necessario procedere, all'individuazione di un pool di tecnici, in possesso delle necessarie competenze tecniche di matrice economica ed ingegneristica, che garantiscano il giusto supporto all'ufficio tecnico dell'ATI per l'elaborazione degli atti necessari.

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

la L.R. 19/2015;

il D.Lgs 50/2016;

la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017;

la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e di servizi di pubblica utilità, prot. n.4586/Gab del 18/5/2017;

Visto il parere circa la regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che non risulta necessario acquisire il parere contabile stante che nessun onere finanziario scaturisce dalla presente proposta.

PROPONE DI

Individuare la forma di gestione del servizio idrico integrato nella modalità "in house", previa costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Società per azioni interamente partecipata o di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL, avente i requisiti di legge, per come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci.

per quanto in narrativa, autorizzare gli uffici ad elaborare gli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, individuando, se ed in quanto necessario, un pool di supporto tecnico con professionisti con le necessarie competenze di matrice economica ed ingegneristica, che garantiscano il giusto supporto agli uffici dell'ATI per l'elaborazione degli atti necessari, tra i quali la determinazione del valore residuo di fine concessione e calcolo complesso, che non può prescindere dalla valutazione approfondita del volume di investimenti che il gestore ha realizzato, dell'attuale stato di consistenza delle infrastrutture esistenti, delle penalità contrattuali applicate o ancora da applicare al gestore e l'aggiornamento del piano di ambito.

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: individuazione nuova forma di gestione

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, lì _____

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci